

# Regolamento Assembleare

## CAPO PRIMO - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

**ART. 1** Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'assemblea ordinaria e straordinaria di Elica S.p.A. con sede in Fabriano (AN), (di seguito, la “**Società**”).

Per quanto qui non espressamente disciplinato, si intendono richiamate le norme di legge e dello statuto vigente riguardanti l'assemblea della Società che, in caso di contrasto rispetto alle disposizioni contenute nel presente regolamento, prevalgono su queste ultime.

**ART. 2** Il presente regolamento, ratificato dall'assemblea ordinaria degli azionisti del 28 aprile 2011, e, da ultimo, modificato dall'assemblea ordinaria del 29 aprile 2025 è a disposizione presso la sede sociale della Società, nel sito della società al link <https://corporate.elica.com/it/governance/documenti-societari> e nei luoghi in cui si svolgono le adunanze assembleari.

## CAPO SECONDO – DELLA COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

**ART. 3** Possono intervenire in assemblea coloro che hanno diritto di parteciparvi in base alla legge e allo statuto (di seguito, i “**Legittimati all’Intervento**”). E’ possibile intervenire a mezzo rappresentante a norma di legge e di statuto, in conformità a quanto stabilito di seguito.

Ai sensi di legge ed in conformità alla normativa pro tempore applicabile, il Consiglio di Amministrazione può stabilire, per ogni Assemblea, che l’intervento e l’esercizio del diritto di voto avvengano:

- (i) avvalendosi della facoltà di non designare il rappresentante di cui all’articolo 135-*undecies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n.58 (“rappresentante designato”);
- (ii) anche per il tramite del rappresentante designato, o
- (iii) esclusivamente per il tramite del rappresentante designato, indicandone le modalità.

In ogni caso la persona che interviene all’assemblea in proprio o per delega deve farsi identificare mediante presentazione di un documento a tal fine idoneo ed in corso di validità, anche per quantoriguarda i poteri spettanti in eventuale rappresentanza di persona giuridica.

Ove consentito dalla normativa applicabile, a discrezione del Consiglio di Amministrazione, l’Assemblea può essere, altresì, convocata senza indicazione di un luogo fisico presso il quale si svolgerà la riunione, nel qual caso i partecipanti interverranno esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione a distanza, nel rispetto delle previsioni dello statuto sociale e della normativa pro tempore applicabile.

**ART. 4** Allo svolgimento dei lavori possono assistere, quali semplici uditori senza diritto di voto e di intervento, dipendenti e/o consulenti della Società e di società controllanti o controllate, nonché altre persone (di seguito, gli “**Invitati**”), purché preventivamente autorizzati dal presidente del consiglio di amministrazione o dal presidente dell’assemblea (nel seguito, il “**Presidente**”), la cui partecipazione sia dagli stessi ritenuta utile in relazione agli oggetti da trattare o allo svolgimento dei lavori.

Assistono inoltre all’assemblea senza poter prendere la parola, i commessi e gli eventuali scrutatori non soci per lo svolgimento delle funzioni previste dai successivi articoli del presente Regolamento.

E’ consentito al Presidente ammettere la presenza, in qualità di Invitati, di esperti ed analisti finanziari, di rappresentanti della società di revisione nonché di giornalisti accreditati, operanti per conto di giornali quotidiani e periodici e di reti radiotelevisive, in conformità alle raccomandazioni Consob in materia. I relativi accrediti devono pervenire presso la sede sociale prima dell’apertura dei lavori assembleari.

A richiesta di uno o più Legittimati all’Intervento, il Presidente dà lettura nel corso delle operazioni assembleari preliminari dell’elenco nominativo degli Invitati e delle loro qualifiche.

In caso di svolgimento mediante mezzi di telecomunicazione a distanza, non è prevista la presenza di Invitati,

commessi e/o di eventuali scrutatori non soci, se non necessari e se non autorizzati dal Presidente. Le modalità di svolgimento saranno indicate nell'Avviso di Convocazione.

**ART. 5** I Legittimati all'Intervento devono consegnare agli incaricati della Società all'ingresso dei locali in cui si svolge l'assemblea (di seguito, gli **"Incaricati"**) i documenti previsti dalle vigenti norme di legge attestanti la legittimazione a partecipare all'assemblea contro ritiro, degli eventuali ulteriori strumenti di supporto previsti dalla modalità di votazione, che verrà definita e comunicata dal Presidente all'inizio dei lavori assembleari. In caso di contestazione sul diritto di partecipare all'assemblea decide il Presidente. Gli Invitati devono farsi identificare dagli Incaricati all'ingresso dei locali in cui si svolge l'assemblea ritirare, se richiesti, apposito contrassegno di controllo. In caso di svolgimento dell'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione a distanza, saranno definite e utilizzate procedure di identificazione dei soggetti legittimati in conformità al successivo articolo 11 che saranno di volta in volta comunicate.

**ART. 6** Il Presidente ha facoltà di disporre che i lavori dell'assemblea vengano video registrati o audio registrati, ai soli fini di rendere più agevole la redazione del verbale dell'assemblea. Non possono essere introdotti nei locali in cui si svolge l'assemblea, né dai Legittimati all'Intervento né dagli Invitati, strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici e congegni similari, senza preventiva specifica autorizzazione del Presidente. Il Presidente, qualora autorizzi l'uso di dette apparecchiature, ne determina limiti e condizioni.

**ART. 7** Tutti i Legittimati all'Intervento che, per qualsiasi ragione, si allontanano dai locali in cui si svolge l'assemblea sono tenuti a darne comunicazione agli Incaricati. Per essere riammessi, essi dovranno esibire la contro matrice del biglietto di ammissione, ovvero altro eventuale documento previsto ai fini della riammissione.

**ART. 8** Il Presidente è assistito dal segretario dell'assemblea (come individuato all'art. 9 – nel seguito, il **"Segretario"**), ed eventualmente da altri amministratori, sindaci e dal segretario del consiglio di amministrazione, nonché da dipendenti della Società e di società controllanti o controllate ammessi quali Invitati. Il Presidente può richiedere l'assistenza del Segretario anche nel caso in cui la redazione del verbale sia affidata a un notaio. Il Segretario e il notaio possono farsi assistere da persone di propria fiducia e avvalersi di apparecchi di registrazione audio-video solo per loro personale ausilio nella predisposizione del verbale. Il Presidente può, altresì, farsi assistere dai soggetti autorizzati a partecipare all'Assemblea ovvero dagli Invitati (con l'eccezione dei giornalisti), anche incaricandoli di illustrare gli argomenti all'ordine del giorno e di rispondere alle domande poste in relazione a specifici argomenti. Il Presidente, con l'ausilio degli Incaricati, verifica la regolarità delle deleghe e il diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea e comunica all'assemblea l'esito di tale verifica. Il Presidente, qualora ritenga irregolari una o più deleghe, può escludere il diritto di intervento e di voto dell'azionista o del suo rappresentante. Gli elenchi dei Legittimati all'Intervento, con l'indicazione di quelli effettivamente presenti al momento del voto, fanno parte integrante del verbale assembleare assieme alle deleghe. Il Presidente, con l'ausilio del Segretario, comunica all'assemblea il numero dei Legittimati all'Intervento presenti ed il numero dei voti cui essi hanno diritto. Raggiunti i *quorum* previsti dallo statuto, il Presidente dichiara l'assemblea validamente costituita ed aperti i lavori; in caso contrario, non prima che sia trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio dell'assemblea, proclama deserta l'assemblea stessa e rinvia ad altra eventuale convocazione. Nel caso l'assemblea sia andata deserta, viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e, se presente, da un sindaco.

**ART. 9** Il Presidente, accertato che l'assemblea è validamente costituita e data lettura dell'ordine del giorno, propone all'assemblea stessa la nomina del Segretario designato per la redazione del verbale, sempre che ai sensi di legge o per decisione insindacabile del Presidente l'incombenza non venga affidata ad un notaio previamente designato dal Presidente medesimo. Nel caso la funzione di Segretario non sia affidata ad un

notaio per obbligo di legge, il verbale non viene redatto per atto pubblico, salvo diversa decisione del Presidente, comunicata all'assemblea.

Il Segretario può essere assistito dagli Incaricati, da dipendenti della Società o da propri collaboratori, purché Invitati.

### **CAPO TERZO- DELLO SVOLGIMENTO**

**ART.10** L'Assemblea è presieduta dal Presidente, o, in sua assenza, dal Vice Presidente, se nominato, o, in assenza anche di questi dagli amministratori delegati in ordine di anzianità anagrafica, o, in assenza anche di questi, da persona designata dagli intervenuti.

**ART.11** L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria si possono svolgere, ove consentito dalla normativa pro tempore applicabile, anche esclusivamente, con partecipanti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di
  - (i) accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione;
  - (ii) regolare lo svolgimento dell'adunanza;
  - (iii) constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- la modalità di svolgimento sia indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea e fornendo altresì, a cura della Società, i riferimenti sulle modalità di collegamento telematico. In caso di Assemblea svolta con modalità a distanza, la riunione si considera tenuta, ove sia previsto un luogo fisico di convocazione, nel luogo ove sarà presente il soggetto verbalizzante. In caso di Assemblea svolta esclusivamente con modalità a distanza non è necessaria l'indicazione di alcun luogo nell'avviso di convocazione né la presenza di alcun soggetto in alcun determinato luogo. Salvo che non sussistano divieti normativi o regolamentari in tal senso, il Presidente e il soggetto verbalizzante possono trovarsi in luoghi diversi. La formazione e la sottoscrizione dei verbali delle adunanze avverranno successivamente alle riunioni stesse, nel rispetto dei termini richiesti dalla normativa vigente.

**ART. 12** Il Presidente può disporre la presenza di un servizio d'ordine assolto da commessi, forniti di appositi segni di riconoscimento, salvo il caso di svolgimento mediante mezzi di telecomunicazione a distanza.

**ART. 13** Il Presidente, ove disponga che la votazione avvenga a mezzo schede, procede alla nomina di due scrutatori chiamati ad effettuare lo spoglio, scelti preferibilmente tra i Legittimati all'Intervento. In caso di svolgimento mediante mezzi di telecomunicazione a distanza, sarà omessa l'elezione degli scrutatori..

**ART. 14** I lavori dell'assemblea si svolgono, di norma, in un'unica adunanza, nel corso della quale il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità e l'assemblea (a maggioranza semplice) non si opponga, può interrompere i lavori per non oltre due ore (per ciascuna interruzione).

Fermo restando quanto previsto dall'art. 2374 cod. civ., l'assemblea con deliberazione assunta a maggioranza semplice può decidere di aggiornare i lavori ogniqualvolta ne ravvisi l'opportunità, fissando contemporaneamente il giorno e l'ora per la prosecuzione dei lavori medesimi ad un termine, non superiore a cinque giorni, comunque congruo rispetto alla motivazione dell'aggiornamento.

### **CAPO QUARTO – DELLA DISCUSSIONE**

**ART. 15** Il Presidente nonché, su suo invito, gli altri amministratori ed i sindaci per quanto di loro competenza ed eventualmente gli Invitati, introducono gli argomenti posti all'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti, quale risulta dall'avviso di convocazione, può essere variato dal Presidente, previa approvazione dell'assemblea (assunta a maggioranza semplice). Su preventiva richiesta dei Legittimati all'Intervento interessati gli interventi, a norma dell'art. 2375 cod. civ., vengono riassunti nel verbale.

**ART. 16** Il Presidente regola la discussione dando la parola ai Legittimati all'Intervento che l'abbiano richiesta a norma del successivo art. 17, comma secondo, agli amministratori, ai sindaci ed al Segretario. Nell'esercizio di tale funzione, il Presidente si attiene al principio secondo cui tutti i Legittimati all'Intervento, gli amministratori, i sindaci ed il Segretario hanno diritto di esprimersi liberamente su materie di interesse assembleare, nel rispetto delle disposizioni di legge, di statuto e del presente regolamento.

**ART. 17** Fatto salvo il diritto dei Soci di porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea nel rispetto di quanto previsto dalla legge, nel corso dell'Assemblea i Legittimati all'Intervento, gli amministratori ed i sindaci hanno il diritto di ottenere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione, di formulare proposte attinenti agli stessi e chiedere informazioni.

I Legittimati all'Intervento che intendono intervenire devono farne richiesta al Presidente, o al soggetto dallo stesso indicato, non prima che sia stata data lettura dell'argomento posto all'ordine del giorno al quale si riferisce la domanda di intervento e comunque prima che sia stata dichiarata chiusa la discussione sull'argomento in trattazione.

Al fine di garantire un ordinato svolgimento dei lavori assembleari, il Presidente ha facoltà di stabilire, in apertura o nel corso della discussione sui singoli argomenti, un termine per la presentazione delle richieste di intervento.

La richiesta deve essere formulata per alzata di mano, qualora il Presidente non abbia disposto che si proceda mediante richieste scritte. Nel caso si proceda per alzata di mano, il Presidente concede la parola a chi abbia alzato la mano per primo; ove non gli sia possibile stabilirlo con esattezza, il Presidente concede la parola secondo l'ordine dallo stesso stabilito insindacabilmente. Qualora si proceda mediante richieste scritte, il Presidente concede la parola secondo l'ordine alfabetico dei richiedenti.

**ART. 18** Il Presidente e/o, su suo invito, gli amministratori ed i sindaci, per quanto di loro competenza o ritenuto utile dal Presidente in relazione alla materia da trattare, rispondono ai Legittimati all'Intervento dopo l'intervento di ciascuno di essi, ovvero al termine di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, secondo quanto disposto insindacabilmente dal Presidente.

**ART. 19** Il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti all'ordine del giorno, nonché del numero di richieste di intervento, predetermina la durata degli interventi, in misura di norma non inferiore a 3 (tre) minuti e non superiore a 5 (cinque) minuti, il tempo a disposizione di ciascun Legittimato all'Intervento per svolgere il proprio intervento. Trascorso il tempo stabilito il Presidente può invitare il Legittimato all'Intervento a concludere nei 2 (due) minuti successivi. Successivamente, ove l'intervento non sia ancora terminato, il Presidente provvede ai sensi del secondo comma, lett. a) dell'art. 21.

**ART. 20** I Legittimati all'Intervento hanno diritto di svolgere un solo intervento su ogni argomento all'ordine del giorno, salvo, a discrezione del Presidente, un'eventuale replica ed una dichiarazione di voto, ciascuna di durata di norma non superiore a tre minuti.

**ART. 21** Al Presidente compete di mantenere l'ordine nell'assemblea, di garantire il corretto svolgimento dei lavori e di evitare abusi del diritto di intervento. A questi effetti, il Presidente può togliere la parola:

- a) qualora il Legittimato all'Intervento parli senza averne facoltà, o continui a parlare trascorso il tempo assegnatogli;
- b) previa ammonizione, nel caso di palese ed evidente non pertinenza dell'intervento alla materia posta in discussione;

- c) nel caso in cui il Legittimato all'Intervento pronunci parole, frasi o esprima apprezzamenti sconvenienti od ingiuriosi; e
- d) nel caso di minaccia o di incitamento alla violenza o al disordine.

**ART. 22** Qualora una o più persone intervenute all'assemblea impediscano il corretto svolgimento dei lavori, il Presidente li richiama all'ordine e all'osservanza del presente regolamento.

Ove tale ammonizione risulti vana, il Presidente dispone l'allontanamento delle persone precedentemente ammonite dai locali ove si svolge l'assemblea per tutta la durata della discussione.

In tal caso la persona esclusa, ove sia tra i Legittimati all'Intervento, può appellarsi all'assemblea, che delibera in proposito a maggioranza semplice.

**ART. 23** Esauriti tutti gli interventi, le risposte e le eventuali repliche, il Presidente conclude dichiarando chiusa la discussione.

Dopo la chiusura della discussione, nessun Legittimato all'Intervento può ottenere la parola per svolgere ulteriori interventi.

**Art. 24-** Le disposizioni contenute nel Capo Quarto del Regolamento non sono applicabili in caso di svolgimento dell'Assemblea mediante Rappresentante Designato esclusivo; mentre si applicano, per quanto compatibili, alle Assemblee che si svolgono con mezzi di telecomunicazione a distanza e/o mediante Rappresentante Designato non esclusivo.

## **CAPO QUINTO – DELLA VOTAZIONE**

**ART. 25** Prima di dare inizio alle votazioni, il Presidente riammette all'assemblea coloro che ne fossero stati esclusi a norma dell'art. 22 e verifica il numero dei Legittimati all'Intervento presentied il numero dei voti cui essi hanno diritto. I provvedimenti di cui agli artt. 21 e 22 del presente regolamento possono essere adottati, ove se ne verifichino i presupposti, anche durante la fase di votazione.

**ART. 26** Il Presidente può disporre che la votazione su ogni singolo argomento avvenga dopo la chiusura della discussione di ciascuno di essi ovvero al termine della discussione di tutti o alcuni degli argomenti posti all'ordine del giorno.

**ART. 27** Le votazioni dell'assemblea vengono effettuate a scrutinio palese.

Spetta al Presidente stabilire quale/i del/i seguente/i metodo/i di espressione del voto adottare, tra gli altri: (i) per alzata di mano, mediante richiesta da parte del Presidente o del Segretario di espressione di tutti i voti favorevoli, di tutti i voti contrari e delle astensioni, previa identificazione di ciascun legittimato all'Intervento votante; (ii) per appello nominale, mediante chiamata ed espressione del voto da parte di ciascun Legittimato all'Intervento; (iii) a mezzo schede, nel qual caso il Presidente fissa il tempo massimo entro il quale i Legittimati all'Intervento possono esprimere il voto consegnando le schede debitamente compilate agli scrutatori, che le pongono in un'urna collocata nei locali in cui si svolge l'assemblea; (iv) eventuali ulteriori metodi che consentano l'identificazione del legittimato e della sua espressione di voto, comunicati dal Presidente all'inizio dei lavori assembleari.

I Legittimati all'Intervento che, pur risultando presenti, nonostante l'invito del Presidente non abbiano alzato la mano o risposto all'appello nominale ed effettuato la dichiarazione di voto, ovvero non abbiano consegnato la scheda agli scrutatori, sono considerati "non votanti".

**ART. 28** Le schede costituiscono strumento per le votazioni e, pertanto, ove impiegate, vengono predisposte dalla Società secondo un modello uniforme. Le schede sono compilate dagli Incaricati con l'indicazione del nominativo del titolare delle azioni cui ineriscono i diritti di voto esercitabili e del numero dei voti corrispondenti. Le schede devono portare un numero diverso per ognuno degli argomenti sui quali l'assemblea è chiamata a deliberare; in alternativa le schede possono avere un colore diverso per ognuno degli argomenti sui quali l'assemblea è chiamata a deliberare, fermo restando che le stesse dovranno contenere l'indicazione del numero di voti compilata dagli Incaricati. I voti espressi su schede non conformi sono nulli.

Le schede sono consegnate dagli Incaricati all'ingresso dei locali dove si svolge l'assemblea.

**ART. 29** Le candidature alle cariche sociali devono essere presentate entro i termini e con le modalità stabiliti dallo statuto. Prima di dare inizio alle votazioni per le nomine alle cariche sociali, il Presidente: (i) dà lettura delle liste presentate per la nomina del collegio sindacale e dei nominativi dei soci che le hanno presentate; (ii) dà lettura dell'elenco completo dei candidati alla carica di amministratore e dei nominativi dei soci che hanno presentato le relative candidature; (iii) dà lettura o, in alternativa, invita a prendere visione dei *curricula vitae* presentati, che dovranno contenere un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato; (iv) comunica quali liste e/o quali candidature devono considerarsi come non presentate e le relative ragioni.

**ART. 30** Qualora la votazione avvenga a mezzo schede, trascorso il tempo stabilito dal Presidente per la loro consegna, gli scrutatori effettuano lo spoglio delle schede e comunicano il relativo risultato al Presidente. All'esito delle votazioni il Presidente ne proclama il risultato, dichiarando approvata la proposta che abbia ottenuto il voto favorevole con i *quorum* stabiliti dalla legge o dallo statuto. In caso di nomina del collegio sindacale, il Presidente dichiara eletti i candidati che risultano vincitori in base ai meccanismi previsti dallo statuto.

**Art. 31** Le disposizioni contenute nel Capo Quinto del Regolamento, ad esclusione dell'art. 26, 29 e dell'art. 32, non sono applicabili in caso di svolgimento dell'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione a distanza e/o nel caso di svolgimento per il tramite del Rappresentante Designato previsto dall'art. 3.

**ART. 32** Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e la relativa votazione, il Presidente dichiara chiusa l'adunanza.

## **CAPO SESTO - DISPOSIZIONI FINALI**

**ART. 33** Il Segretario redige il verbale della riunione assembleare riassumendo in maniera sintetica il contenuto degli interventi e della eventuale successiva discussione su ciascuna materia all'ordine del giorno, in conformità e nei limiti di quanto previsto dall' art. 2375 cod. civ. e/o dalle altre disposizioni normative o regolamentari applicabili. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

**ART. 34** Il presente regolamento può essere modificato dall'assemblea ordinaria degli azionisti con le maggioranze stabilite dalle disposizioni vigenti. L'assemblea ordinaria può altresì delegare al consiglio di amministrazione la modificazione o l'integrazione del presente regolamento o di singole clausole di esso.